

Acque meteoriche e di dilavamento fra D.Lgs. n. 152/1999 e TUA (nota a Cass. Pen. n. 33839/2007)

✓ Eugenio Falcone

La massima, i principi.

Corte di Cassazione Penale, sez. III 4 settembre 2006, (ud. 5 luglio 2007), sentenza n. 33839.

Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. L.A.

Acque pubbliche e private- Acque meteoriche di dilavamento- Definizioni- Disciplina

Sotto il vigore della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000, applicabile al caso di specie ratione temporis, le acque meteoriche che non rientrano nella legislazione regionale non sono soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 e, se non sono canalizzate, non hanno la natura di scarico per il quale è prevista l'autorizzazione, ma possono essere sottoposte alle norme sui rifiuti allorché con il dilavamento delle superfici su cui cadono producono rifiuti liquidi.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 2, 39, 59,113; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258

Il commento

Nella sentenza in epigrafe, la Cassazione penale ritorna sul tema della configurazione degli scarichi di acque meteoriche e da dilavamento.

Ad occasionarla, la necessità di determinare le responsabilità connesse all'insistenza - in un piazzale utilizzato come parcheggio ove insisteva un impianto di autolavaggio - di automezzi adibiti al trasporto di rifiuti da cui «acque piovane miste a residui di olio provenienti da motori degli automezzi parcheggiati sul piazzale unitamente a quelle scaturite dall'autolavaggio finivano in un fognolo privo di collegamento con la rete fognaria per poi disperdersi nel terreno circostante senza alcun controllo».

In tale prospettiva, la Suprema Corte opera un *flash back* della disciplina applicabile evidenziando la sostanziale continuità fra la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia prevista dal D.Lgs. n. 152/1999 («Legge Galli») (1) e quella del D.Lgs. n. 152/2006 («TUA»), salvo che per la nozione di scarico che il TUA ha previsto all'art. 74, comma 1, lett. ff) («qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione») non coincidente ed anzi più ampia rispetto a quella previgente introdotta dalla Legge Galli, come modificata dal D.Lgs. n. 258 del

2000 («qualsiasi **immissione diretta tramite condotta** di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo, e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione»).

Note:

✓ Avvocato in Roma.

(1) In particolare, l'art. 103 del Testo Unico Ambientale ricalca l'art. 29 della Legge Galli nel punto in cui annovera fra i casi di deroga al divieto generale di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo «gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti speciali separate» ossia in reti fognarie in cui la raccolta ed il convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento - dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia da quella di dilavamento - avviene in una canalizzazione distinta rispetto a quella dove vengono raccolte e convogliate le acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; così come l'art. 113 del Testo Unico Ambientale ripropone l'art. 39 della Legge Galli il quale, nel ribadire il divieto generale di scarico ed immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, riserva alle Regioni nei limiti dei vincoli e delle prescrizioni stabilite dalla medesima legge Galli la prevenzione dei rischi idraulici ed ambientali connessi agli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e riserva ancora alle Regioni la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per gli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

In altre parole, dovendo determinare le responsabilità connesse alla fattispecie in esame ed a disciplina invariata in materia di scarichi di acque meteoriche e di dilavamento, la Suprema Corte focalizza la propria attenzione sulla genesi degli elementi definitori della nozione di scarico di acque reflue industriali, per poi soffermarsi, particolarmente, sulle interferenze prodotte dalle modifiche che il TUA, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha apportato sulla nozione di scarico della Legge Galli.

A tal fine, la Suprema Corte spinge la propria analisi oltre la Legge Galli fino a considerare come, nella vigenza della legge n. 319 del 1976 (Legge Merli) (i) anche un fognolo, del tipo del caso di specie - privo di collegamento cioè con la rete fognaria - potesse essere configurato quale scarico, e ciò in ragione nella nozione alquanto ampia e generalizzata di «scarico» nel quale era ricompreso anche lo scarico c.d. indiretto inteso quale «ogni altra forma di sversamento di acque reflue effettuato in un luogo diverso (*off site*) da quello di produzione, mediante sistemi diversi da quello di una stabile condotta» (2), (ii) anche se, poi, di per sé, le acque meteoriche non erano definite né disciplinate normativamente, essendo piuttosto la giurisprudenza che, già da allora, in considerazione della circostanza che esse [le acque meteoriche] erano suscettibili di interagire con l'ambiente divenendo anche vettori di sostanze inquinanti presenti nei corpi recettori (in particolare nel caso in cui il luogo sul quale si riversano sia anche la sede sul quale sia espletata un'attività inquinante), aveva ritenuto, nel caso di confluenza con altri reflui o commistione con altre sostanze inquinanti provenienti da un insediamento produttivo, di accostare le acque meteoriche direttamente convogliate o meno nella rete fognaria, al regime degli scarichi industriali.

La Suprema Corte inoltre, rileva che - in assenza di un'espressa disciplina normativa sulle acque meteoriche di dilavamento ma nella vigenza della nozione di scarico della Legge Merli [nonché della versione originaria del D.Lgs. n. 152 del 1999 (Legge Galli) prima delle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 258 del 2000] - **le acque meteoriche e di dilavamento** (ossia quelle ricadenti su superfici impermeabili) **potevano**, inizialmente, **considerarsi scarichi nella misura in cui risultavano contaminate con sostanze antropiche provenienti da attività produttive e commerciali**: ma in tal caso esse perdevano la natura di acqua meteorica pura e semplice rilevando, piuttosto, per le sostanze residuali delle attività produttive e commerciali di cui si facevano vettori.

Successivamente - sul presupposto di una nozione di scarico ridimensionata alla sola ipotesi di immissione «diretta» tramite condotta di acque reflue o comunque convogliabili (cfr. art. 2, lett. bb del D.Lgs. n. 152/1999), con esclusione, quindi degli scarichi indiretti caratterizzato dalla mancanza di un sistema stabile di deflusso costitui-

to o meno da tubazione, **il D.Lgs. n. 152 del 1999 (Legge Galli) come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 ha poi, in generale, escluso che le acque meteoriche e di dilavamento (ossia quelle ricadenti su superfici impermeabili) se non canalizzate, potessero considerarsi scarichi, dovendo ricondursi nel novero dei rifiuti liquidi nell'ipotesi in cui entrassero in contatto, tramite il dilavamento, con sostanze inquinanti.**

Il nuovo TUA - nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - all'art. 113 ha, sostanzialmente, replicato la disciplina del D.Lgs. n. 152/1999 (3) come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000, tuttavia, modificando la definizione di acqua reflua industriale, che all'art. 74, comma 1 lett. h) è definita come: «qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze e materiali anche inquinanti non connesse con le attività esercitate nello stabilimento».

In sostanza, è dato considerare come, ad una prima lettura dell'art. 74, comma 1, lett. h) citato, il TUA, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, sembra introdurre una macrodistinzione prima inesistente fra acque meteoriche e di dilavamento che risultino contaminate da sostanze inquinanti connesse e quelle risultanti **non connesse** con le attività esercitate nello stabilimento.

Tale distinzione, introdotta dal TUA, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha posto realmente diverse questioni di ordine esecutivo - applicativo.

Si consideri, innanzitutto, l'eterogeneità del criterio della **provenienza** «da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni» utilizzato per definire le acque reflue industriali *tout court*, dal criterio della **connessione necessaria tra la contaminazione** con sostanze e materiali inquinanti che le acque meteo-

Note:

(2) Si veda:

- P. Dell'Anno, *Manuale di diritto ambientale*, 2000, pag. 326, il quale considera come «il criterio discriminatore» fra scarico diretto e indiretto doveva essere individuato nel concetto giuridico di scarico quale stabile canalizzazione dei reflui avente origine da un insediamento per l'immissione in un determinato corpo recettore, presentando un requisito necessario, di essere strutturalmente collegato sul piano spaziale ad un insediamento.

(3) L'art. 39 della Legge Galli, replicato all'art. 113 del Testo Unico Ambientale, riconosceva alle Regioni il compito di disciplinare forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè finalizzate alla raccolta delle sole acque meteoriche); e di individuare i casi in cui poteva richiedersi che le acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte (diverse dalle reti fognarie separate), fossero da sottoporre a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

riche e di dilavamento riconducibili subirebbero e «le attività esercitate nello stabilimento».

A tal proposito, infatti, non sfugga come, mentre per la generalità di acque reflue industriali occorre prestare attenzione **unicamente** alla mera **provenienza** dal luogo (edifici o installazioni) dove sono svolte le attività; per le sole acque meteoriche e di dilavamento che risultino commiste con materiali e sostanze inquinanti, il criterio distintivo sarebbe determinato **non tanto** dalla provenienza di tale acque dal luogo dove sono le attività ma specialmente dall'ulteriore requisito della dipendenza casuale della contaminazione di tali acque dalle attività svolte nello stabilimento.

Si noti inoltre, come, mentre per le acque reflue industriali *tout court* il riferimento al luogo di provenienza sia fatto coincidere con «edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni»; con riferimento alle acque meteoriche e di dilavamento riconducibili nel novero delle acque reflue industriali il riferimento è alle «attività» genericamente «esercitate nello stabilimento».

In sostanza, mentre con riferimento alle acque reflue industriali la lettera della norma non lascia spazio a dubbi: ciò che importa è - si ripete - che tali acque provengano da manufatti edilizi ed impianti **in cui si svolgono attività di produzione di beni o attività commerciali**; con riferimento alle sole acque meteoriche di dilavamento contaminate da materiali e sostanze connesse con attività esercitate nello stabilimento può porsi più di qualche dubbio interpretativo.

Non è, infatti, chiaro se al lemma «stabilimento» debba attribuirsi il significato più ristretto di «fabbricato o insieme di fabbricati in cui si svolge un'attività industriale: es. stabilimento industriale, siderurgico» (cfr. a tal proposito, il vocabolario della lingua italiana Zingarelli) come sembra plausibile.

Se così fosse, infatti, dovrebbe dedursi che, mentre le acque reflue industriali il criterio distintivo di base sarebbe quello della provenienza da manufatti edilizi ed impianti **in cui si svolgono sia attività di produzione di beni che attività commerciali**, al quale si aggiungerebbe ovviamente l'ulteriore criterio della **differenza qualitativa** dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, contaminate o meno, purché **non** da materiali e sostanze connesse con attività esercitate nello stabilimento; per quanto concerne le acque meteoriche e di dilavamento contaminate da materiali e sostanze connesse con attività esercitate nello stabilimento, il criterio distintivo che rende possibile la loro riconducibilità alle acque reflue industriali sarebbe costituito unicamente dalla connessione fra la contaminazione con sostanze e materiali e le attività propriamente **industriali** esercitate nello stabilimento.

A ciò conseguirebbe necessariamente che, mentre le ac-

que meteoriche e di dilavamento contaminate e connesse con attività **industriali** esercitate nello stabilimento dovrebbero ricondursi nel novero delle acque reflue industriali con tutte le conseguenze anche in termini applicativi; viceversa, le acque meteoriche e di dilavamento che fossero contaminate da sostanze e materiali connesse con attività **commerciali** eventualmente espletate nello stabilimento, dovrebbero configurarsi come rifiuti liquidi.

La previsione contenuta al citato art. 74, comma 1, lett. h), nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nel tentativo di distinguere le acque meteoriche e di dilavamento da ritenersi acque reflue industriali da quelle in suscettibili di essere riconducibili a tale categoria, ingenera non poche incertezze specialmente nelle ipotesi non infrequenti in cui si rendesse difficoltoso addirittura l'identificazione della fattispecie di reato in quanto, ad esempio, nello stabilimento siano espletate una pluralità di attività (ad esempio industriali e di commercializzazione insieme): con riferimento, in concreto, a tali attività, infatti, occorrerà determinare il nesso di contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento e solo successivamente sarà possibile stabilire se riferirsi, via via, alle norme in materia di scarichi da acque reflue industriali o di rifiuti liquidi.

Occorre peraltro considerare, che, nel caso di specie, il tema dell'interpretazione da attribuire all'art. 74, comma 1 lett. h), nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, risultasse in parte superato dall'applicazione del principio generale del *favor rei* per la circostanza che il riampimento della nozione di scarico è stata introdotta unicamente dall'art. 74, lett. ff) del TUA, nella versione anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, mentre alla data in cui i fatti contestati si riferiscono era ancora vigente la versione definitiva della Legge Galli come modificata dal D.Lgs. n. 258/2000 che, come sopra evidenziato, restringeva la nozione di scarico lo scarico all'«immissione diretta tramite condotta».

Ciò ha evidentemente comportato che il reato contestato, per il quale una canalizzazione del fognolo mancava, non può in ogni caso essere configurarsi come scarico (prima ancora che come scarico di acque reflue industriali) con la conseguente necessità di inquadramento della relativa condotta come abbandono di rifiuti liquidi.

Con riferimento a tale fattispecie, inoltre, la Suprema Corte ha ritenuto necessario rinviare al giudice di merito l'accertamento della riconducibilità della contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento commiste con materiali e sostanze (da considerarsi - si ripete - in assenza di canalizzazione, come rifiuti liquidi) e l'attività svolta dalla società imputata: solo all'esito di tale valutazione di fatto che dovrà estendersi a considerare anche la tipologia di attività produttiva espletata sul piazzale dove circolavano gli automezzi potrà stabilirsi se il fognolo composto da «acque

piovane miste a residui di olio provenienti da motori degli automezzi parcheggiati sul piazzale unitamente» integri o meno il reato di abbandono di rifiuti liquidi (essendo comunque esclusa - si ripete - l'applicazione delle prescrizioni della parte III del TUA, in materia di scarichi di acque reflue industriali).

Per questa ragione, il tema dell'esatta individuazione del discrimine fra acque meteoriche e di dilavamento connesse e non connesse con le attività esercitate nello stabilimento è appena scandagliato nella argomentazione della sentenza in esame ritenendo superata la questione interpretativa anche alla luce dell'ipotesi correttiva della Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 che - effettivamente introdotta con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - avrebbe espunto (4) dal testo, l'ultima parte dell'art. 74, comma 1, lett. h) in cui si precisa che per acque meteoriche e di dilavamento qualitativamente riconducibili a quelle reflue industriali vi sarebbero «quelle venute in contatto con sostanze e materiali anche inquinanti (...) connesse con le attività esercitate nello stabilimento».

Difficile dire se la ragionevole certezza della Suprema Corte circa l'eliminazione del testo sopra richiamato, al punto da non ritenere necessario addentarsi nelle pieghe dell'esegesi della lettera del testo in esame e nelle connesse problematiche applicative, rivelasse una segreta convinzione che, come nel caso del ricino di Giona - destinato ad avvizzirsi, la sera - la previsione risultava essere divorata al suo interno già allo spuntare dell'alba (5).

Note:

(4) Ed in effetti, l'art. 2 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha definito le «acque reflue industriali» come «qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento», e le «acque reflue urbane» come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato».

(5) In tema, v. da ultimo, le riflessioni di L. Butti, *Giurisprudenza ambientale: luci ed ombre*, in questa *Rivista*, 2008, 3, pag.

Il documento

Corte di Cassazione Penale, sez. III 4 settembre 2006, (ud. 5 luglio 2007), sentenza n. 33839.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 aprile del 2006, il tribunale di Nola condannava L.A. alla pena di Euro 2.000,00, di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, perché, nella sua qualità di legale rappresentante della S. s.r.l., effettuava in assenza di autorizzazione uno scarico di acque reflue provenienti da un impianto industriale. Fatto accertato in *(omissis)* il *(omissis)*;

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, alla via *(omissis)* del Comune di *(omissis)*, esisteva un piazzale di proprietà della società S. utilizzato dalla predetta come parcheggio per i propri automezzi adibiti al trasporto di rifiuti. Nel medesimo piazzale esisteva altresì un impianto di autolavaggio. Le acque piovane miste a residui di olio provenienti dai motori degli automezzi parcheggiati sul piazzale unitamente a quelle scaturite dall'autolavaggio finivano in un fognolo privo di collegamento con la rete fognaria per poi disperdersi nel terreno circostante senza alcun controllo. Sulla base di tale ricostruzione fattuale, il L., quale legale rappresentante della società, è stato ritenuto responsabile del reato ascrittogli.

Ricorre per cassazione il difensore deducendo:

illogicità della motivazione e travisamento della prova poiché dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, analiticamente indicate, era emerso che sul quel piazzale non esisteva alcun insediamento produttivo, posto che l'autolavaggio, come precisato dagli stessi testimoni dell'accusa, non era funzionante e che non v'era prova della commistione delle acque meteoriche con eventuali residui di olio provenienti dai motori degli automezzi parcheggiati in quel piazzale; violazione della legge penale ed illogicità della motivazione in ordine al riferimento del fatto al prevenuto, giacché non era stata provato che fosse il legale rappresentante della società all'epoca del fatto: le dichiarazioni rese sul punto dal teste D.G. non erano utilizzabili nella parte in cui il predetto teste aveva riferito di avere appreso dal dipendente C. che il legale rappresentante della società era l'imputato.

Motivi della decisione

Il primo motivo è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

Anzitutto si rileva che dagli atti probatori specificamente indicati dal ricorrente risulta che l'autolavaggio non era in funzione e, d'altra parte, il tribunale, non ha indicato gli elementi in base ai quali ha ritenuto che nel fognolo confluissero residui di olio provenienti proprio dai motori parcheggiati in quel piazzale. Si osserva inoltre che lo stesso

reato contestato non è ipotizzarle, in quanto il fatto addebitato potrebbe eventualmente configurare la contravvenzione di abbandono di rifiuti liquidi prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997.

In punto di fatto si è accertato che le acque meteoriche, mescolandosi con altre sostanze, anche oleose, andavano a finire in un fognolo e da lì si disperdevano poi nel terreno circostante. Ciò premesso, si rileva che, nella normativa in materia di inquinamento idrico e segnatamente nel D.Lgs. n. 152 del 1999, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, accanto alla definizione di acque reflue industriali ed a quella di acque reflue urbane si faceva riferimento ad una diversa e distinta tipologia di acque e cioè «alle acque meteoriche di dilavamento» (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2 lett. h, come modificato dal D.Lgs. correttivo n. 258 del 2000).

Le acque meteoriche di dilavamento, pur essendo riconducibili ad un fenomeno naturale, possono comunque essere interessate dall'attività antropica in modo importante ed interagire con l'ambiente in modo pesantemente negativo; le stesse, infatti, in relazione al luogo dove si riversano e alle modalità con cui vengono raccolte, trasportano spesso sostanze inquinanti nei corpi recettori.

Le acque meteoriche di dilavamento sono quindi costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori. Quando queste vengono in qualsiasi modo convogliate nella rete fognaria, si mischiano con le acque reflue domestiche e/o industriali. Tali acque non erano definite né disciplinate dalla legge Merli, tuttavia, stante il possibile impatto sull'ambiente, quando esse interagivano con altri reflui o con contaminanti derivanti dall'attività antropica, la giurisprudenza aveva avuto modo di occuparsene in più riprese, inquadrandole come «scarico» e stabilendone talora la sottoposizione al regime, anche penale, degli scarichi industriali (cfr. Cass. n. 12186 del 1999). Tale concetto, che esclude quindi che possano essere considerate «acque meteoriche» quelle in cui sia rilevante la confluenza con altri reflui o commistione con altre sostanze inquinanti provenienti da un insediamento produttivo, è stato affermato anche nel vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999, ma prima della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 258 del 2000. Si è, infatti, ritenuta la sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, qualora i reflui piovani rappresentassero solo una componente dello scarico. Al contrario il reato non stato considerato integrato qualora lo scarico fosse costituito esclusivamente da acque meteoriche, poiché in questo caso veniva a mancare qualsiasi collegamento, sotto forma di diretta derivazione, dal ciclo produttivo di un insediamento commerciale o industriale. In definitiva le acque meteoriche e di dilavamento (si considerano acque di dilavamento solo quelle meteoriche che cadono su superfici impermeabili essendo queste le uniche che possono essere dilavate), non erano in se stesse considerate «scarico» nel concetto previsto e delineato formalmente dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, lett. bb), prima dell'intervento correttivo attuato con il D.Lgs. n. 258 del 2000. Purtroppo, se un'acqua meteorica andava a «lavare», anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un'area soggetta ad attività produttiva anche passiva, e trasportava con sé elementi residuali di tale attività, cessava la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua diventava in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi era assoggettato naturalmente alla disciplina degli «scarichi» con la conseguente necessità dell'autorizzazione. In tal caso, infatti, l'acqua perdeva la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica ed andava a fondersi con gli elementi reflui (sistematici o episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo ricettore.

Con le correzioni apportate al D.Lgs. n. 152 del 1999, per mezzo del D.Lgs. n. 258 del 2000, è cambiata la nozione di scarico che è stata limitata a qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue o comunque convogliabili (D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2 lett. bb)) ed è stata altresì puntualizzata con l'art. 39 la disciplina delle acque meteoriche. Di conseguenza è stato abbandonato l'ampio concetto di scarico presupposto dalla L. 10 maggio del 1976 n. 319, che comprendeva scarichi di ogni tipo, diretto o indiretto e quindi anche occasionali. A seguito di tale modificazione non costituisce più scarico diretto che richiede la previa autorizzazione quello che non convoglia acque reflue tramite condotta o comunque tramite un sistema stabile di deflusso anche se non necessariamente costituito da tubazioni. A seguito delle modificazioni apportate all'articolo 39 il legislatore ha devoluto alle Regioni il compito di disciplinare le forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche (dell'art. 39, comma 1, lett. a) e quello di indicare i casi in cui possono essere imposte particolari prescrizioni per le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate (lett. b, comma 1) ovvero per le acque di prima pioggia o di lavaggio qualora vi sia rischio per l'ambiente (comma 3).

Nello stesso tempo il legislatore ha vietato comunque lo scarico e l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee (comma 4) specificando tuttavia che il divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo non si applica agli «scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate» (art. 29, comma 1, lett. e).

In ogni caso le acque meteoriche che non rientravano nella regolamentazione regionale non erano soggette ai vincoli ed alle prescrizioni del D.Lgs. n. 152 del 1999. In tale situazione le acque meteoriche di dilavamento, se non erano canalizzate, non avevano la natura di scarico per il quale era prevista l'autorizzazione penalmente sanzionata, ma potevano essere sottoposte alle norme sui rifiuti allorché con il dilavamento delle superfici su cui cadevano producessero rifiuti liquidi.

Attualmente la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento è interamente contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113, il quale riproduce sostanzialmente il contenuto del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 39, come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000.

Detto articolo prevede al comma 1 che le Regioni ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, stabiliscano e disciplinino:

1) forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate (cioè adibite a raccogliere esclusivamente acque meteoriche);

2) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse dalle reti fognarie separate), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

Questi sono gli unici casi in cui le acque meteoriche sono soggette al D.Lgs. n. 152 del 2006.

L'art. 113, comma 2, prevede infatti che fuori di dette ipotesi «le acque meteoriche non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto» (e quindi, ove non siano commiste ad altri reflui prodotti dall'attività antropica, non costituiscono uno «scarico» soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006). Tuttavia, deve essere segnalata al riguardo una importante modifica introdotta con la nuova definizione di acqua reflua industriale dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h).

Mentre infatti nel regime del D.Lgs. n. 152 del 1999, le acque di dilavamento sembravano apparentemente escluse dalla nozione di scarico anche ove si trattasse di acque che avessero raccolto sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali, la nuova disciplina ridefinisce le acque reflue industriali come «qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento». La nuova definizione, come la precedente, esclude dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, precisando però che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento.

Sembrerebbe perciò che quando le acque meteoriche siano, invece, contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non debbano più essere considerate come «acque meteoriche di dilavamento», con la conseguenza che dovrebbero essere considerate reflui industriali.

In particolare, mentre in precedenza appariva evidente l'intento del legislatore di espungere il più possibile dal D.Lgs. n. 152 del 1999, le acque meteoriche in mancanza di apposita disciplina regionale e, stante il chiaro tenore letterale delle norme, non pareva più possibile l'equiparazione delle acque di dilavamento (seppure contaminate) delle aree esterne di un'azienda alle acque industriali, con il D.Lgs. n. 152 del 2006, le acque di dilavamento contaminate dall'attività produttiva tipica dell'insediamento da cui provengono sembrano doversi ritenere assimilate a quelle industriali, e quindi soggette al relativo regime normativo. Inoltre con il D.Lgs. n. 152 del 2006 sono state modificate sia la definizione di scarico che quella d'inquinamento. Per quanto concerne la definizione scarico è stato eliminato il riferimento alla «immissione diretta tramite condotta» (cfr. D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. ff).

Attualmente però è all'esame del Governo uno schema di decreto correttivo, emanato in base alla Legge Delega 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 6, in forza del quale sono consentite modificazioni ed integrazioni del D.Lgs. n. 152 del 2005 da emanarsi entro due anni dall'approvazione del decreto stesso, dirette a ripristinare la precedente nozione di scarico con il riferimento all'immissione diretta tramite condotta ed a sostituire dell'art. 74, lett. h), per quanto riguarda la definizione di acque reflue industriali. In definitiva, per quanto concerne la fattispecie, dovrebbe essere ripristinata la disciplina previgente che è comunque applicabile *ratione temporis* alla fattispecie essendo nel complesso più favorevole di quella introdotta con il D.Lgs. n. 152 del 2006.

Quindi il reato contestato, per la mancanza di una condotta o comunque di una canalizzazione, non è configurabile mentre potrebbe essere configurabile l'abbandono di rifiuti liquidi qualora dovesse emergere che le acque meteoriche di dilavamento producessero rifiuti liquidi riconducibili all'attività svolta su quel piazzale dalla società. Siffatto accertamento non è stato adeguatamente espletato dal giudice del merito, il quale ha ritenuto comunque sussistente il reato di scarico senza autorizzazione originariamente contestato pure in mancanza di una condotta o canalizzazione.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio al giudice del merito il quale dovrà applicare i principi prima esposti e compiere l'accertamento dianzi indicato.

Il secondo motivo si deve ritenere assorbito nel primo dovendo il tribunale procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio e quindi riesaminare anche la posizione del legale rappresentante della società.

P.Q.M.
(Omissis)